



COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 31-03-2015

## Indice generale

***Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento***

***Art. 2 – Funzioni***

***Art. 3 – Luogo della celebrazione***

***Art. 4 – Orario delle celebrazioni***

***Art. 5 – Tariffe***

***Art. 6 – Organizzazione del servizio***

***Art. 7 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete***

***Art. 8 – Matrimonio celebrato per delega***

***Art. 9 – Formalità preliminari alla celebrazione***

***Art. 10 – Disposizioni finali***

***Art. 11 – Entrata in vigore***

### **Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.

### **Art. 2 – Funzioni**

La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396, "Regolamento dell'Ordinamento dello Stato Civile", che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Nel caso in cui occorra predisporre apposito atto di delega alla celebrazione del matrimonio, compatibilmente con le esigenze organizzative, la richiesta dovrà pervenire all'Ufficio dello Stato Civile almeno 45 giorni prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio.

L'Ufficiale dello Stato Civile nel celebrare il matrimonio deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. n. 396/2000.

### **Art. 3 – Luogo della celebrazione**

I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale:

- nella Sala del Consiglio Comunale
- nell'atrio antistante la Sala del Consiglio Comunale
- in ogni altra sede ritenuta idonea alla celebrazione dei matrimoni civili ed individuata con provvedimento della Giunta Comunale.

Tutte le sedi individuate, anche se di proprietà di privati, assumeranno la denominazione di "casa comunale".

La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

### **Art. 4 – Orario delle celebrazioni**

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12
- il sabato dalle 9.30 alle 11.30
- una domenica al mese dalle 9.30 alle 11.30 (eccetto il mese di agosto e di dicembre).

I matrimoni non vengono inoltre celebrati nei seguenti giorni:

- 1 e 6 gennaio
- il sabato precedente la Pasqua
- il giorno di Pasqua
- il lunedì dell'Angelo
- il 25 aprile
- l'1 maggio
- il 2 giugno
- il 15 agosto
- l'1 e 2 novembre
- l'8, 17 (festa del Patrono), 24, 25, 26, 31 dicembre
- nelle domeniche che precedono o seguono un giorno festivo
- in occasione di eventuali ulteriori disposizioni in tal senso dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 5 – Tariffe**

1. Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi di cui all'art. 3 del presente Regolamento la Giunta Comunale potrà deliberare il pagamento di una tariffa.

## **Art. 6 – Organizzazione del servizio**

1. La richiesta di effettuare la celebrazione del matrimonio civile e di utilizzare le sale a ciò adibite sia nella residenza municipale che nei plessi esterni, deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile almeno 45 giorni prima della data desiderata. La data di celebrazione del matrimonio si intende fissata solo dopo la conferma da parte dell'Ufficio di Stato Civile.  
Sarà cura dell'Ufficio di Stato Civile comunicare ai gestori dei plessi esterni le date delle celebrazioni dei matrimoni fissati.
2. Qualora sia previsto il pagamento di una tariffa, questo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio. La ricevuta attestante l'avvenuto versamento dovrà essere esibita all'Ufficio di Stato Civile al fine di rendere effettiva la prenotazione della sala.  
Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.
3. Previo appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile gli interessati possono visitare le sale e/o i luoghi della residenza municipale destinati alla celebrazione dei matrimoni civili; per la visita ai plessi esterni appositamente individuati e per l'eventuale allestimento delle relative sale è necessario rivolgersi direttamente ai proprietari / gestori.
4. Per la celebrazione nelle sale della residenza municipale l'Ufficio di Stato Civile informerà in tempo utile gli uffici preposti affinché venga predisposta la sala per la celebrazione del matrimonio civile.  
Sempre per la celebrazione nelle sale della residenza municipale i richiedenti possono, a propria cura e spese, arredare con addobbi le sale. Non è ammesso appendere fiori o altro alle porte e alle pareti o utilizzare candele accese. Nelle sale e negli spazi attigui non è ammesso prima, durante e dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale.  
E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o utilizzare impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, senza recare disturbo alla regolare celebrazione del rito.  
Il Comune di San Lazzaro di Savena non risponde per la responsabilità connessa alla custodia e conservazione degli addobbi temporanei predisposti dai celebranti.  
La sala utilizzata dovrà essere riconsegnata nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
5. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti, salvo identificazione del diretto responsabile.
6. Per motivazioni tecniche legate alla movimentazione del Registro degli Atti di Matrimonio e per esigenze organizzative, sono da escludersi celebrazioni nella stessa giornata in plessi diversi.

## **Art. 7 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete**

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana oppure dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi ed il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.
2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficio di Stato Civile almeno 10 giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

#### ***Art. 8 – Matrimonio celebrato per delega***

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno presentare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione allegando la delega del Comune di residenza, concordando la data e l'ora con l'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 60 giorni. Entrambi i nubendi dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune i nubendi dovranno produrre almeno 10 giorni prima della data di celebrazione la seguente documentazione:
  - fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni
  - indicazione del regime patrimoniale scelto

#### ***Art. 9 – Formalità preliminari alla celebrazione***

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. Almeno 10 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità dei testimoni e indicare il regime patrimoniale scelto.

#### ***Art. 10 – Disposizioni finali***

1. Per tutto quanto non previsto del presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e dovrà essere verificato con il personale addetto.

#### ***Art. 11 – Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore e si applica dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione.
2. Da tale data sono abrogate tutte le norme contrastanti con il presente regolamento.